



# *Autorità Portuale di Venezia*

ORDINANZA N. 242 del 10 LUG. 2006

## ZONA RISERVATA ALLA SOSTA DI VEICOLI IN BANCHINA DI CIO' A SAN BASILIO

### IL PRESIDENTE

**VISTO** il decreto 30 marzo 2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

**VISTO** l'art. 8, comma 3 della Legge 28.01.1994 n. 84 e sue successive modifiche ed integrazioni recante le attribuzioni facenti capo al Presidente dell'Autorità Portuale ed in particolare quella di provvedere al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle altre pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, nonché quella di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'art. 6, comma 7 della medesima legge, individuata con D.M. 6 aprile 1994;

**VISTA** l'Ordinanza n.219 del 17 ottobre 2005, concernente le modifiche al titolo di ammissione per l'accesso di persone e veicoli nell'ambito portuale di Venezia;

**VISTA** l'Ordinanza n.146 del 23 aprile 2002, concernente la disciplina transitoria delle aree di San Basilio;

**TENUTO CONTO** che per garantire un miglior svolgimento dei compiti di istituto dell'Autorità Portuale e dell'Autorità Marittima risulta necessaria la disponibilità costante di almeno n.2 posti auto per ciascun Ente in prossimità della testata del fabbricato 22 di San Basilio;

**IN VIRTU'** dei poteri conferiti,

### ORDINA

**Art. 1** - In Banchina Di Ciò, lato Rio di San Basilio, viene individuata una zona riservata alla sosta di quattro autovetture: due autovetture di servizio dell'autorità Portuale e due autovetture di servizio dell'Autorità Marittima.

**Art. 2** - Nella zona riservata di cui al precedente articolo, non possono assolutamente sostare veicoli privi dei requisiti previsti, pena l'immediata rimozione e deposito negli spazi appositamente riservati, od in pubblico parcheggio.



# *Autorità Portuale di Venezia*

**Art. 3** - La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato e da pari data è abrogata ogni altra disposizione eventualmente in contrasto.

Venezia, **10 LUG. 2006**

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Zacchello

